

CLXVIII.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Scarabelli — Istanza del Senatore Martinengo in ordine alla petizione N. 3111 — Discussione del progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione — Considerazione del Senatore Galvagno (relatore) sopra alcune petizioni — Schiarimenti del Ministro della Guerra e del Presidente del Consiglio — Dichiarazioni del Senatore Benintendi — Adozione degli articoli 1 e 2 — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 3 — Adozione dell'emendamento e dell'articolo 3 — votazione della legge per squittinio segreto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari — Adozione dell'art. 1 — Emendamento del Senatore Chiesi all'art. 2 — Obbiezioni del Senatore Menabrea (relatore) — Reiezione dell'emendamento del Senatore Chiesi — Adozione dell'articolo 2 e degli articoli 3 e 4 — Osservazioni del Senatore Arrivabene all'art. 5 — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Adozione dell'articolo 5 e degli articoli 6 e 7 — Discorso del Senatore Pastore all'art. 8 — Risposta del Ministro della Guerra — Nuove considerazioni del Senatore Pastore — Adozione dell'art. 8 — Proposta del Senatore Martinengo all'art. 9 oppugnata dal Ministro della Guerra — Adozione dell'art. 9 e degli articoli 10, 11 e 17 — Osservazioni del Senatore Menabrea sopra alcune petizioni contro le disposizioni dell'art. 18 — Adozione degli articoli 18 e 19 — Istanza e suggerimenti del Senatore Pastore — Risposta del Ministro della Guerra — Approvazione della tabella annessa al progetto — votazione della legge per squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, d'Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, ed il Presidente del Consiglio e più tardi anche il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** dà lettura del processo verbale della precedente Tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni e delle domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3637. Alcuni abitanti del Comune di Pescopagano (Basilicata), fanno istanza che nella costruzione della ferrovia da Napoli a Benevento non venga mutata la linea primitivamente approvata da Contursi a Foggia. »

« 3638. Il Consiglio comunale di Polla (Calabria Ci-

teriore), domanda che nella legge relativa alla riscossione delle imposte dirette venga adottato il sistema vigente nelle provincie meridionali, o quanto meno quello vigente in Toscana. »

« 3639. Il Consiglio comunale di S. Giorgio Albanese (Calabria Citeriore), domanda che nella legge relativa alla riscossione delle imposte dirette, venga adottato il sistema vigente nelle provincie meridionali. »

« 3640. Carmine Miraglia, giudice di Corte criminale, in ritiro, ripete l'istanza espressa in precedente sua petizione, distinta col N. 3587, relativa all'estensione agli impiegati civili del condono del biennio per la giubilazione. »

Legge dopo le domande di congedo dei Senatori Saracco e Irelli, che vengono accordate.

Presidente. Risultandomi che il signor Senatore Scarabelli, il quale non ha ancora prestato il giuramento, trovasi nelle aule del Senato, prego i signori Senatori Spada e di Pollone a volerlo introdurre nell'aula.

(È introdotto il Senatore Scarabelli il quale presta giuramento nella forma consueta.)

Do atto al signor Scarabelli del prestato giuramento lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Vorrei pregare il Senato a voler dichiarare d'urgenza la petizione N. 3111 di alcuni Comuni di Lomellina, colla quale domandano il reintegro o rimborso di alcune somme da essi anticipate per requisizioni fatte dall'armata austriaca nell'ultima guerra.

Presidente. Se non si fanno osservazioni in contrario s'intenderà che il Senato acconsente l'urgenza sulla petizione accennata dall'onorevole Senatore Martinengo.

L'ordine del giorno chiama in primo luogo il progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

Il progetto è composto di tre articoli di cui darò lettura.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Senatore **Galvagno, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno, Relatore.** Io credo dover mio d'informare il Senato di alcune petizioni che gli furono presentate coll'intendimento di ottenere che questo progetto di legge sia ammesso.

Di tali petizioni, per circostanze che è inutile ora di ripetere, l'Ufficio Centrale non ha potuto farsi carico e tanto meno il Relatore ha potuto far cenno nella sua Relazione.

Anzi alcune di esse furono presentate dopo che la Relazione era già stampata, ed una fu rimessa dal nostro collega il signor Senatore Sclopis il 30 scorso mese. Questa, quantunque accompagnata da alcuni documenti, non è che la ripetizione di una petizione che già erasi data per parte di certo Carmine Miraglia antico giudice di Corte criminale, il quale domanda che il beneficio che si vuol fare agli ufficiali del disciolto esercito borbonico sia esteso anche agli impiegati civili.

Quale possa essere l'effetto per le nostre finanze di siffatta estensione quando fosse ammessa, il Relatore l'ha accennato in apposita nota, dove ha creduto di informare il Senato che, per quanto gli fu esposto, il numero degli impiegati civili salirebbe all'incirca a 4 mila, i quali avrebbero lo stesso motivo di chiedere il condono del tempo mancante al compimento del biennio. Io non sarei quindi in grado di definire a qual somma ammonterebbe l'annualità cui si sobbarcherebbero le finanze di corrispondere quando questo beneficio fosse esteso anche agli impiegati civili.

Ritenga il Senato che quanto agli impiegati militari, secondo la dichiarazione fatta dal signor Ministro della Guerra, se non erro, tale annualità non eccederebbe

le lire 300 mila. Ora, l'Ufficio Centrale nel persistere (secondo l'avviso che prevalse in modo unanime negli uffizi) per la reiezione di questo progetto di legge, e così nella stessa deliberazione che già era stata emessa una volta dal Senato, ha però creduto dover suo di far notare come si insistesse per parte del Ministero onde questo progetto venisse accettato, in quanto che fossero state forse non troppo motivate le giubilazioni che furono fatte d'autorità del Governo in numero stragrande in quell'occasione, e con norme ben diverse da quelle che si sarebbero adottate dall'antico Governo borbonico.

Per tale effetto sarà bene che il Senato senta viemmeglio lo sviluppo dei motivi per i quali il signor Ministro della Guerra, ch'è intervenuto nel seno dell'Ufficio Centrale, avviserebbe doversi ammettere questo progetto di legge.

Ciò detto, credo adempiuto per parte dell'Ufficio Centrale il dovere che gli incombe di far cenno di quelle petizioni, a meno però che il Senato creda di doverne udire la lettura; ma reputo quasi inutile il leggerle in quanto che la sostanza è quella da me indicata, cioè: sono impiegati civili i quali chiedono l'estensione dello stesso beneficio ad essi medesimi, e alcuni ufficiali i quali pure chiedono che questo beneficio sia esteso ad essi in quanto che sono compresi nella capitolazione di Gaeta, della quale capitolazione non avendo avuto l'Ufficio Centrale comunicazione, il relatore non conosce realmente i termini.

Forse il signor Ministro della Guerra potrà dare schiarimenti a tal riguardo al Senato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Le ragioni che militano a favore di questo progetto di legge furono sviluppate ampiamente dal mio predecessore Ministro della Guerra, il compianto Generale Della Rovere in occasione della discussione che si fece in quest'aula in proposito del medesimo progetto. Io non starò a ripetere tutti gli argomenti adottati allora; dirò solamente per rispondere ad una allusione fatta in una frase dell'onorevole propinquo, che le giubilazioni date nel 1860 in occasione che le provincie napoletane furono annesse al Regno italiano, e che l'esercito napoletano dovette per conseguenza far parte dell'esercito italiano, quelle giubilazioni, dico, furono date per necessità.

Tutti sanno che nell'esercito napoletano trovavansi molti ufficiali ammogliati aventi prole, poco assuefatti veramente alla vita militare perchè rimanevano ben di frequente per molto tempo nella stessa guarnigione; insomma non potevano portar nell'esercito italiano quell'elemento di vigore e di disciplina che è necessario ad un esercito, e del quale è fornito lo esercito italiano.

Io credo dunque che si sia reso un servizio utilissimo dal Generale Fanti all'Italia, quando in quell'occasione, fatto un accurato esame di tutti gli ufficiali che com-

ponevano l'esercito italiano ha creduto di doverne togliere dall'attività un grande numero scegliendo principalmente fra quelli che erano ammogliati ed avevano numerosa prole.

Egli procedette in questa bisogna colla solerzia che richiedevasi in quell'occasione preoccupandosi più dell'interesse che ne doveva ricavare lo Stato che dell'interesse particolare degli individui. Egli insistette presso il Consiglio dei Ministri acciò a questi stessi ufficiali che aveva collocato a riposo fossero accordati i vantaggi che erano soliti ad accordarsi sotto l'antico governo borbonico, vantaggi stati accordati seguendo l'antica abitudine della monarchia borbonica ed applicandosi anche un principio che è in vigore nella legislazione piemontese, perchè è necessario che il Senato abbia presente che nella legislazione piemontese ogni individuo collocato d'autorità a riposo non ha bisogno del biennio per godere del beneficio del proprio grado.

Non è che nel caso che la giubilazione sia data dietro propria domanda che è necessario il biennio del grado per godere la giubilazione.

Quando però nel marzo 1862 entrò nel Ministero presieduto allora dall'onorevole Deputato Rattazzi l'attuale Ministro delle Finanze Sella, questi non ha creduto che potesse continuarsi siffatto sistema, ed avvisò che fosse necessaria una legge. La cosa si è discussa nel Consiglio dei Ministri e si riconobbe che il Ministro delle Finanze aveva perfettamente ragione in quanto che non si può con una disposizione ministeriale modificare una legge.

Il Ministero d'allora ravvisò che il provvedimento era giusto ed in tal senso ha presentato questo progetto di legge; anzi sono io stesso che allora l'ho proposto.

Ritiratosi il Ministero presieduto dall'onorevole Rattazzi il Generale Della Rovere che succedette al Ministero della Guerra ha fatto suo questo progetto, ed il Senato ben ricorda con quanto calore fosse stato patrocinato da lui.

Dal fin qui detto emerge che per ragioni di equità questo progetto di legge debb'essere ben accolto, perchè con esso non si domanda che l'applicazione di un principio che già è in vigore nella legge italiana e che non è altro fuorchè la continuazione di quello che si faceva sotto il governo borbonico.

Il voler ricorrere letteralmente ad una legge borbonica che non era applicata, sarebbe per avventura non equo argomento.

Prego perciò il Senato a voler dare il voto favorevole alla legge.

Senatore **Benintendi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Benintendi**. Nel fare le mie sincere congratulazioni al presente Ministro della Guerra che da vecchio costituzionale quale è, si accorse subito della violazione fatta all'art. 6 dello Statuto, dal barone Ri-

casoli e dal Ministero che presiedeva, io prendo atto di questa nuova violazione. *(Interruzioni)*

Si, o Signori, l'articolo 6 dello Statuto dice:

« Il Re non può dispensare nessuno dall'esecuzione delle leggi. »

La legge napoletana, Signori, portava in parole chiare ed esplicite che ci volevano due anni di grado per conseguire la pensione del grado che occupavano.

Ora, domando io: chi autorizzò un Consiglio di Ministri qualunque a violare così scandalosamente lo Statuto?

Quale intanto si fu la conseguenza? La conseguenza si è che in questo momento vi hanno ufficiali pensionati in modo, a parer mio illegale, e ve ne hanno altri i quali, per non essersi potuto finora liquidare la loro pensione, sono danneggiati. Io darò il mio voto favorevole alla legge in discussione; ma intendo nel tempo stesso far presente al Senato, come certi Ministri abbiano violato lo Statuto.

Senatore **Martinengo G.** Parmi sia necessario venire in chiaro della differenza che esiste fra la relazione dell'Ufficio Centrale e quanto venne detto ora dall'onorevole signor Ministro della Guerra.

Secondo la relazione dell'Ufficio Centrale e secondo ciò che è stato deliberato da questo onorevole consesso nella seduta in cui si occupò di questa stessa legge, si trattava di confermare una concessione che il governo borbonico soleva fare a favore degli ufficiali di quel cessato esercito, di condonare cioè un biennio pel computo della giubilazione.

Questa concessione la si richiede per senso di equità, come ha benissimo osservato l'onorevole Ministro della Guerra; ma se si tratta di una concessione di un beneficio, non dobbiamo mettere in dubbio che possa essere un diritto.

O è un diritto, ed allora non ci si chiedi una concessione, e se è un beneficio o un condono, io vi raccomando, o signori Senatori, di non accordarlo come già lo negaste; poichè voi vedete a quali conseguenze condurrebbe tale gratuita condiscendenza.

La relazione dell'Ufficio Centrale vi ha detto che questo farà sì che un numero molto rispettabile di impiegati civili, quattromila circa, domanderanno lo stesso provvedimento. Se circa due anni fa il Senato ha creduto di respingere questa concessione, come mai potrebbe accordarla adesso in cui le circostanze dell'erario sono assai peggiorate, nè sono aumentate le ragioni in favore del condono?

Io credo che queste considerazioni basteranno perchè il voto degli onorevoli miei colleghi sia conforme a quello già da essi emesso su tale argomento, e sarà simile al mio col respingere questa legge.

Presidente del Consiglio. Nessuno è più di me persuaso della necessità per tutti, così pel Governo, come pel Parlamento, di curare gl'interessi delle finanze; ed io ogni qualvolta ho parlato in questo e nell'altro recinto, ho sempre mai fatto sentire tale necessità.

Ma vi sono circostanze di equità, che non si possono a meno di altamente apprezzare.

In tutti gli eserciti vi hanno sistemi. Intendasi per sistema il complesso delle leggi, dei regolamenti, ed anche degli usi.

Il sistema dell'esercito delle Due Sicilie, era quello di tenere il più che fosse possibile gli ufficiali in attività di servizio.

Piccoli gli stipendi mentre erano in attività, piccolissime le pensioni, quando non arrivavano ad avere i 40 anni di servizio.

Ed in qual modo arrivavano ad avere i quaranta anni di servizio? Vi arrivavano carichi di prole, e molti di essi ancora non solo avevano dei figli, ma ben anche dei piccoli figli.

Il sistema nostro era diverso, e non poteva essere altrimenti.

Esiste però una gran differenza fra gli impiegati civili, di cui si preoccupa l'Ufficio Centrale, e gli impiegati militari.

È poca cosa l'essere attempato negli impieghi civili; l'aver numerosa famiglia è un imbarazzo, ma nulla più.

Per contro il militare arrivato ad una certa età non può più andare avanti, e massime allorchè è obbligato a cambiare di guarnigione; di modo che quando l'esercito delle Due Sicilie è stato fuso nell'esercito italiano, si è veduto un immenso inconveniente.

Si sono veduti ufficiali piangere quando ricevevano ordine che li obbligava a traslocarsi colla famiglia.

Essendo impossibile ammettere tali ufficiali nell'esercito si è venuto alle determinazioni che si conoscono.

Io ricordo benissimo che nei tre anni di mia dimora in Napoli alle udienze che io dava da principio come Prefetto e come militare, e semplicemente come militare da poi due volte alla settimana, non mancavano di presentarsi questi poveri ufficiali i quali venivano in una condizione veramente lagrimevole.

Nel Ministero della Guerra devono trovarsi otto o dieci mie lettere tanto ufficiali che particolari nelle quali io raccomandava al Ministro di sollevare questi ufficiali dallo stato miserabile in cui si trovavano.

In conseguenza io prego caldamente il Senato a voler prendere ciò in considerazione, ed ammettere questa legge che già per due o tre volte è stata presentata al Parlamento, che è aspettata come una provvidenza, come una vera manna da quegli ufficiali e che è destinata a toglierli dallo stato di miseria in cui si trovano.

Presidente. Propongo la chiusura della discussione generale.

(La chiusura è adottata.)

Leggo gli articoli.

« Art. 1. Agli ufficiali del disciolto esercito delle due Sicilie, che dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo la cui pensione di ritiro dev'essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex

regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'art. 9 del detto decreto. »

(Approvato.)

« Art. 2. È condonata la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'art. 3 del precitato decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi ai militari di qualunque grado dell'esercito anzidetto, parimenti stati collocati a riposo di autorità del nostro Governo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge avranno effetto soltanto dal primo gennaio 1864. »

Senatore **Galvagno, Relatore.** L'Ufficio Centrale propone che le disposizioni della legge abbiano effetto dal 1 gennaio 1865.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo colla sostituzione dell'annata 1865 al 1864 indicata nel progetto.

(Approvato.)

Ministro della Guerra. Se mi è ancora permessa una osservazione faccio presente al Senato, che in conseguenza di questa modificazione, la legge dovrà ritornare alla Camera dei Deputati, epperò si avranno gli inconvenienti di un grave ritardo.

Senatore **Benintendi.** L'Ufficio Centrale insiste perchè sia mantenuta l'indirazione del 1865.

L'obbiezione che abbia in conseguenza di ciò la legge a ritornare all'altro ramo del Parlamento, non debbe esercitare alcuna influenza, perocchè le Camere essendo aperte, si può dall'altro ramo del Parlamento fare adottare in pochi giorni questo emendamento.

Intanto noi risparmiamo 300,000 lire le quali nello stato delle nostre finanze non sono poca cosa.

Presidente. L'articolo è stato adottato colla modificazione indicata; epperò allo stato delle cose non rimane che procedere allo squittinio segreto.

(Il Senatore, segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	90
Voti favorevoli	59
» contrari	31

(Il Senato approva.)

Si passa ora al progetto di legge per modificazioni alla legge 27 febbraio 1850 sulle pensioni militari.

(V. Atti del Senato N. 172.)

Dimando al Senato se vuol sentirne la lettura prima di aprire la discussione generale.

Non facendosi osservazione riterrò che il Senato intenda che sia aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, debbe rimaner inteso che il Senato vuole passare alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro, annessa alla legge del 27 giugno 1850, saranno sostituite quelle unite alla presente legge. »

« Art. 2. I militari non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'art. 2 di detta legge, se, oltre all'aver prestato gli anni di servizio da questo richiesti, non avranno compiuto l'età.

I generali d'armata e luogotenenti generali di 60 anni;

I maggiori generali di 55;

Gli ufficiali superiori di 52;

I capitani di 50;

Gli ufficiali subalterni di 48;

I militari di bassa forza di 45 »

(Approvato.)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Dichiarava l'Ufficio Centrale nella sua relazione che il presente progetto di legge non ha alterato le basi della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

Io veramente credo che questo progetto di legge, che è certamente un atto non di sola equità, ma di vera giustizia, abbia portato una modificazione importante e direi anche esorbitante alla legge 27 giugno 1850, prescrivendo che oltre agli anni di servizio per ottenere la giubilazione, sia necessario avere una determinata età. Mi pare soverchiamente duro, che un militare la cui vita è piena di sacrifici, di pericoli e di fatiche, mi par duro, dico, che un militare, il quale ha raggiunto gli anni di servizio atti ad ottenere la giubilazione, debba poi aspettare una determinata età per poterne esercitare il diritto.

E per verità che la cosa sia tale, ripeterò al Senato alcune parole dette testè dall'illustre Presidente del Consiglio il generale Lamarmora. Nella carriera militare, egli disse poco fa, quando si ha una certa età, non si può più andar avanti.

Io non faccio che ripetere le parole testè pronunziate dall'onorevole generale Lamarmora.

Ora quando un militare ha raggiunto gli anni di servizio prescritti dalla legge sulle pensioni militari, perchè si vuole pretendere che egli abbia ancora una determinata età per avere diritto alla giubilazione?

Ma se questa condizione è esorbitante e soverchiamente dura, a parer mio, lo è tanto più quando si tratta di generali d'armata, luogotenenti generali pei quali è prescritta l'età di 60 anni. E perciò, malgrado che io sia convinto che l'accennata modificazione portata dall'art. 2 sia esorbitante, non proporrò la soppressione in massima del detto art. 2, ma mi limiterò a proporre un emendamento alla prima parte del medesimo articolo.

Il mio emendamento consiste nel pareggiare, quanto all'età necessaria a poter chiedere la giubilazione, i generali d'armata ed i luogotenenti generali ai maggiori generali, ed è concepito in questi termini:

« Art. 2. I militari non potranno ecc., (come nel progetto.)

» I generali d'armata, i luogotenenti generali ed i maggiori generali di 55. »

Io vorrei dunque che l'età dei 55 anni fissasse anche il termine prescritto pei generali d'armata e pei luogotenenti generali. Se questi generali superiori quando sono giunti all'età dei 55 anni si sentiranno in grado di poter ancora andar avanti, come diceva il Generale Lamarmora, se si sentiranno ancora in grado di sostenere le fatiche certamente gravissime della carriera militare, state certi, o Signori, che continueranno a prestare il loro servizio. I militari non amano l'ozio; gli uomini d'armi che hanno passata la loro vita nelle fatiche del campo non amano di intorpidire nell'ozio; e il servizio volontario è più utile e pregevole del servizio obbligatorio. Che se questi ufficiali superiori si sentiranno indeboliti dalle fatiche e dagli anni, saranno posti nella condizione o di dover subire l'umiliazione che il Ministro della Guerra, d'autorità, li mandi a casa, oppure essi dovranno ricorrere al rimedio proposto dall'art. 3 e giustificare di trovarsi in quelle condizioni per cui possono ottenere la giubilazione non ostante che non abbiano compiuta l'età prescritta.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Contrariamente a quanto asserisce l'onorevole Senatore Chiesi non è sfuggita all'Ufficio Centrale la gravità dell'art. 2, ora in discussione, il quale reca una disposizione affatto nuova nel sistema delle giubilazioni dell'esercito. E difatti nella legge del 1850 vi è un diritto reciproco e pel Governo e pei militari; pel Governo di dare la giubilazione, e pei militari di chiederla quando sia raggiunto il numero d'anni di servizio richiesto dalla legge.

Mentre la disposizione dell'art. 2, da questa facoltà soltanto al Governo, il militare non può domandare la sua giubilazione, quantunque egli abbia il numero d'anni di servizio necessari per averla, se egli non ha ad un tempo raggiunto un certo limite di età che è stabilito dall'articolo di cui avete sentito la lettura.

Come dico, la gravità di questo nuovo sistema non è sfuggita all'Ufficio Centrale, e se l'onorevole Senatore Chiesi si compiacesse di leggere ciò che fu detto a questo riguardo, egli vedrebbe come l'Ufficio Centrale ha esaminato attentamente la questione.

Tuttavia l'Ufficio si è determinato ad adottare la proposta del Ministero sulla considerazione, che tutta l'economia della legge poggia, per così dire, in massima parte sopra l'art. 2.

Ed invero, o Signori, non possiamo negare che la nuova tariffa proposta per le pensioni militari non sia per recare un aggravio assai grande all'erario, ove quest'aumento delle pensioni non fosse temperato in qualche maniera; e questo temperamento si trova appunto nell'art. 2, il quale diminuisce il numero delle pensioni che possono essere richieste dai militari.

Ora se noi togliamo quest'articolo 2, è evidente che

l'economia della legge scompare, ed allora aumentando la tabella si verrebbe a caricare l'erario di una somma piuttosto grave per corrispondere al servizio delle pensioni.

Io credo dunque che in massima non si potrebbe ammettere il proposto emendamento senza sconvolgere la legge tutta, e questa si è la considerazione che ha indotto il vostro Ufficio Centrale ad accettare l'articolo quale venne proposto.

Inoltre, o Signori, bisogna ancora notare che il Ministero nel presentare questo progetto di legge fu indotto da alcuni casi verificatisi, i quali hanno prodotto nel paese un certo senso, da casi, cioè, di ufficiali superiori, giovani ancora e pieni di vita e di robustezza, i quali hanno chiesto la loro giubilazione, mentre ancora potevano prestare utilissimi servizi allo Stato.

Non si vuol certamente che un militare, quando lascia il servizio sia affatto logoro, o per così dire buono a nulla, ma però si desidera, e questo è nell'interesse dello Stato, che il militare stia sotto le armi il più lungamente possibile, e precisamente per ciò, che si è nel progetto stabilita quella gradazione scolare di età a norma dei gradi.

Ed invero, o Signori, è chiaro che più i gradi sono elevati, e minori sono le fatiche fisiche che incombono a coloro che ne sono rivestiti, e per conseguenza essi possono servire per un tempo assai maggiore, mentre il contrario ha luogo per i gradi inferiori; epperò si vede dal quadro che fa parte dell'articolo 2, come l'età richiesta per poter domandare la giubilazione vada via scemando man mano che si viene ai gradi inferiori, per cui per i militari della bassa forza non si richiede che l'età di anni 45.

Ora siccome per conseguire la pensione bisogna avere almeno 25 anni di servizio effettivo, così è evidente che i militari della bassa forza, i quali per la massima parte entrano in servizio all'età di 20 anni circa, cioè all'epoca della leva, raggiungono l'età per poter ottenere la giubilazione appunto quando hanno terminato il tempo, che sarebbe necessario per avervi diritto.

Si vede dunque che l'articolo 2, il quale non è di vero aggravio per la bassa forza, lo sarebbe per i gradi superiori. Ma però bisogna notare che questo aggravio è poco sensibile, e d'altronde è anche temperato dall'articolo 3, il quale fa facoltà al Ministero di giubilare i militari anche solo dopo 25 anni di servizio, quando la loro salute più non permette loro di servire, e questo è un temperamento che toglie quella parte d'asprezza, che si potrebbe vedere nell'articolo 2.

Soltanto l'Ufficio Centrale ha creduto di interpretare quest'articolo nel senso che spera di veder anche accolto dal signor Ministro della Guerra; questa interpretazione è espressa nell'ultimo inciso della relazione relativa all'articolo 2, in cui è detto:

« L'Ufficio Centrale ponderando queste varie ragioni e considerando che il beneficio dell'aumento nella tariffa delle pensioni è poggiato in parte sulle disposizioni

dell'articolo 2, non crede di dovervi proporre modificazione, non senza notare che, nella sua opinione, il militare che avrà raggiunto l'età richiesta per poter chiedere la giubilazione del grado inferiore avrà diritto a domandare la sua pensione di riposo in base a quel grado. »

Prendiamo per esempio un tenente generale, il quale dietro il disposto di quest'articolo non può chiedere la sua giubilazione se non ha raggiunto l'età di 60 anni; supponiamo, dico, che questo tenente generale abbia 58 anni d'età, e che ne abbia 30 di servizio, così egli ha più dell'età richiesta per il grado di maggior generale, che è di 55 anni. Ebbene l'Ufficio Centrale intende che il tenente generale, che non può valersi del diritto alla giubilazione pel grado che occupa al momento in cui chiede il suo riposo, possa ottenere la sua giubilazione per il grado di maggior generale a cui avrebbe diritto se non fosse giunto al grado di tenente generale.

Ora veggio con piacere che il signor Ministro fa segno di interpretare quest'articolo nello stesso modo dell'Ufficio Centrale e che in conseguenza nella sua applicazione non vi potrà essere difficoltà nel senso accennato.

Ciò posto, io vengo alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

L'onorevole Senatore Chiesi chiede che il limite di età per tenenti generali o generali d'armata sia portato a soli 55 anni come per i maggior generali. Ora io osservo che nella tabella, il maggior generale dopo 30 anni di servizio avrebbe diritto a cinque mila lire di giubilazione; mentre colla legge attuale il tenente generale dopo 30 anni di servizio non avrebbe diritto che a quattro mila e duecento lire; dunque si vede che colla legge in discussione supponendo che il tenente generale voglia prevalersi della pensione del grado inferiore, troverà maggior vantaggio di quello che ha colla legge tuttora vigente del 1850.

Io spero che queste considerazioni varranno ad indurre l'onorevole Senatore Chiesi a voler desistere dalla sua proposta, la quale d'altronde, e ne lo ringrazio a nome dei miei commilitoni, è fatta nell'interesse dell'esercito; ma io credo che dopo le mie spiegazioni egli vedrà che mantenendo l'articolo quale è stato proposto dal Ministero, desso è abbastanza favorevole all'esercito, perchè possa essere conservato in confronto delle disposizioni che sono tuttora vigenti in forza della legge del 1850.

Presidente. Domando al signor Senatore Chiesi se sia contento di queste spiegazioni e se desiste dalla sua proposta.

Senatore Chiesi. Io desidero che il Senato si pronunci su questo mio emendamento, quindi chiedo che il signor Presidente voglia domandare se sia appoggiato.

Presidente. Domando al Senato se vuol appoggiare l'emendamento Chiesi.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Ministro della Guerra. Io dichiaro che non lo accetto.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Chiesi il quale è così concepito:

« I generali d'armata, i luogotenenti generali ed i maggiori generali di 55. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 2 come è proposto dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo, od a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'articolo precedente.

» La pensione di ritiro per gli uffiziali di cui tratta il primo alinea dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1850, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà in questi casi eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni di servizio prestati. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo conserverà la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni stabilite dal sopracitato articolo 2 della legge 27 giugno 1850.

» In questo caso però il giubilato avrà diritto di conoscerne i motivi. »

(Approvato.)

« Art. 5. Ai militari che fanno attualmente parte dell'esercito saranno computati i servizi e le campagne sia in esercizi regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Si crede generalmente che gli impiegati civili i quali dallo stato d'impiegati civili passarono nell'esercito, abbiano diritto ad essere considerati come militari, quantunque abbiano servito diversi Stati italiani prima dell'unione del Regno d'Italia. A me sembra, e sembra a molti, che l'articolo 5 cioè non spieghi con sufficiente chiarezza e non dia a tali persone i diritti che debbono godere.

Per tale effetto è mio desiderio il proporre un'aggiunta, a meno però che o il Ministro della Guerra od il Relatore dell'Ufficio Centrale non dichiarino che in questo articolo s'intendono compresi anche gli impiegati civili, di cui ho fatto menzione.

Nel caso che il signor Ministro della Guerra, od il signor Relatore non mi diano bastanti spiegazioni, allora, come dissi, proporrei un'aggiunta perchè questa difficoltà fosse ben spiegata.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'articolo 5 computa nella liquidazione delle pensioni i servizi e le campagne dell'Indipendenza d'Italia.

Mira dunque a far computare i servizi senza indicarne la natura; si calcolano tanto i servizi militari quanto i civili. Questa legge è informata allo stesso spirito della legge del 1850. Ora nella legge del 1850 è detto che i militari possono far valere i servizi civili pel computo della loro pensione militare, come possono, quando prestino servizi civili, farli valere per la loro giubilazione.

Mi pare che la cosa sia evidente, e che quindi non occorra nessuna aggiunta, perchè il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Arrivabene sia esaudito.

Senatore Arrivabene. Mi sembra che nell'art. 5 si parli di campagne. Gli impiegati quando erano civili non hanno fatte campagne.

Ministro della Guerra. L'articolo computa i servizi e le campagne.

Senatore Arrivabene. Mi acquieto alle spiegazioni date dal Ministro della Guerra, e desisto dall'aggiunta che avevo in animo di proporre.

Presidente. Dopo queste spiegazioni pongo ai voti l'art. 5.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 6. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli uffiziali al massimo della pensione di ritiro, aumentato della sua metà, ed ai sotto uffiziali e soldati al massimo stesso aumentato dei suoi due terzi.

» L'amputazione, o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno agli uffiziali diritto al massimo della pensione; ed ai sotto uffiziali e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

» Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

» L'eccezione di cui all'art. 10 della legge 27 giugno 1850 è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 7. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 27 giugno 1850; le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta. »

È noto al Senato che si era fatta nell'Ufficio Centrale l'osservazione di estendere tal disposizione anche ai militari del 1848-1849, ma si è poi riconosciuto che erano stati in altra guisa retribuiti.

Chi approva l'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Il privilegio stabilito in favore di alcuni militari dall'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore, non si applicherà più che ai Marescialli di alloggio dei Carabinieri Reali, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado, e 20 anni di permanenza nella loro arma. È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei Luogotenenti Generali di cui è cenno nel secondo alinea dell'articolo 13 della legge 27 giugno 1850.

» Ai luogotenenti delle armi dei Carabinieri, dell'Artiglieria, del Genio e del Corpo di Stato Maggiore, i quali contino 2 anni di servizio nel grado loro, e 20 anni di permanenza in una o più di dette armi, è accordato l'aumento del quinto alla pensione loro spettante, quand'anche in complesso venisse questa a superare il massimo stabilito per tale grado.

» Tutti i militari graduati, eccezione fatta dei predetti Marescialli d'alloggio e Luogotenenti, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante, se abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado. »

Senatore **Pastore**. Domando la parola.

Presidenta. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Ho domandato la parola per chiamare la vostra attenzione e quella del Ministro della Guerra, sulle osservazioni che la relazione dell'Ufficio Centrale fa sopra questo articolo di legge, mi proverò anzi a darvi qualche avviluppo promettendovi però di non abusare del prezioso vostro tempo e della benevola vostra indulgenza, che vi prego di volermi accordare con la consueta vostra liberalità, perchè sento di averne realmente bisogno.

Dirò anzitutto coll'oncrevole Relatore come paio anche a me affatto improprio l'impiego che qua si è fatto del vocabolo *privilegio*. Nel linguaggio militare si chiamano corpi privilegiati quelli ai quali sono attribuiti speciali favori di stipendio, di preminenza e simili sopra gli altri corpi della stessa arma, ma il genio e l'artiglieria sono semplicemente corpi speciali, i quali non godono di nessunissimo privilegio, mentre il vantaggio della giubilazione del grado superiore loro concesso dal R. Viglietto del 1831 e confermato dalla legge 1850, deve considerarsi non quale privilegio, ma quale remunerazione, o meglio dicasi, quale equo compenso di maggiori studi, maggiori spese e maggiore fatica.

Negli eserciti degli altri paesi questo compenso si fa consistere o in un maggiore stipendio, od in più rapido avanzamento od anche nel cumulo dell'uno e dell'altro vantaggio.

Non parlerò dei Carabinieri Reali o del corpo di Stato Maggiore, perchè i primi godono di uno stipendio adeguato alla specialità del loro servizio, ed il secondo ha e maggiore stipendio e maggiore probabilità di più rapido avanzamento. Dirò solo del genio e del-

l'artiglieria il cui stipendio è inferiore a quello della cavalleria e supera di ben poca cosa quello dell'infanteria.

La relazione fatta dal Ministro della Guerra all'altro ramo del Parlamento disse essere questa *una cosa razionale per le esigenze diverse dei vari servizi*. Io spero però che non dividerete questa opinione allorchè vi avrò fatto osservare che così non procedono le cose nella maggior parte degli altri paesi. Nel Belgio, per esempio, l'artiglieria ed il genio hanno la paga eguale a quella della cavalleria ed in Francia l'hanno superiore, ed io trovo la cosa giusta e razionale per quel compenso che vi ho detto dovuto agli ufficiali delle due armi speciali per i maggiori studi che devono compiere e per le maggiori spese e fatiche che debbono sostenere. E tanto è vero che la mia opinione è la più razionale, che quante volte mi è toccato di apprendere a chi lo ignorava essere la paga della cavalleria maggiore di quella dell'artiglieria, le mie parole furono sempre accolte con un senso di stupore e direi quasi d'incredulità.

Per la maggior parte poi degli ufficiali d'artiglieria, per quelli cioè iscritti ai reggimenti da campagna, milita una considerazione affatto speciale, avvegnacchè debbano anch'essi servire a cavallo e soggiacere quindi a tutte le spese che ne sono la necessaria conseguenza. Desiderano ed abbisognano essi pure di tenere buoni cavalli e tuttavia ne mancano loro i mezzi. Ma v'ha di più. Mentre un ufficiale di cavalleria, una volta che si è provveduto di cavalli di bardatura e di quanto può occorrere pel loro buon governo, ha la certezza di potersi servire per lungo tempo senza andare incontro ad altre spese oltre quelle dell'ordinaria rinnovazione e manutenzione. L'ufficiale d'artiglieria all'opposto va soggetto a passare dall'artiglieria montata a quella a piedi e viceversa, e questa alternativa lo espone a perdite e spese di compra e di vendita, alle quali non va soggetto l'ufficiale di cavalleria.

Nè potrebbe farsi altrimenti poichè è utile, è necessario che tutti od almeno la maggior parte degli ufficiali d'artiglieria abbiano campo d'impraticarsi nei varii rami di servizio in cui l'arma si suddivide, e ciò tanto per metterli egualmente in grado di progredire nella carriera, come per abilitarli a disimpegnare lodevolmente i diversi uffizi che possono loro incumbere così in pace come in guerra, e più in questa che in quella.

A meno adunque che si voglia, cosa inammissibile, creare nell'artiglieria una specie d'aristocrazia della ricchezza, dividere cioè gli ufficiali in due distinte categorie, l'una facoltosa e l'altra no, e destinare quelli della prima alle batterie montate e quelli della seconda agli altri servizi dell'arma, sarà giuoco forza trovare il modo di somministrare a qualunque di essi ne abbia il desiderio e l'idoneità i mezzi di applicarsi alle varie specialità dell'arma; la qual cosa non si può ora ottenere, ed è causa di disgusto per molti buoni ufficiali, di fastidio per i capi e di scapito pel servizio.

Mancando il compenso del maggiore stipendio potrebbe supplire quello di un più rapido avanzamento, ma questa rapidità è quella appunto che difetta per lo più nelle armi speciali, le quali nei casi ordinarii sono in ciò meno favorite delle altre.

Nè tal cosa potrà fare meraviglia ogni qual volta si voglia considerare che un ufficiale superiore del genio o d'artiglieria quand'anche abbia raggiunta od oltrepassata l'età di sessant'anni potrà ancora rendere utilissimi servizi nella direzione di una piazza o di uno stabilimento od in altri congeneri impieghi, mentre sarebbe probabilmente inetto a comandare un reggimento di fanteria e meno ancora uno di cavalleria.

Invocando gli esempi de' tempi passati mi si obietterà forse che l'avanzamento nel genio e nell'artiglieria fu ad intervalli più rapido che nelle altre armi, e che oggigiorno specialmente vi si vedono ufficiali superiori molto giovani e capitani appena maggiorenni. Io risponderò col relatore dell'Ufficio Centrale che codesti rapidi avanzamenti sono affatto straordinarii e non possono impertanto prendersi per norma. Essi sono dovuti al successivo sviluppo dato a questi due corpi speciali, i quali costituiti nel 1814 sopra piccolissima scala, dovettero essere man mano ampliati e finalmente quasi quadruplicati in questi ultimi anni, senza che le altre provincie del nuovo regno abbianvi arrecato quel contingente di proventi ufficiali che sarebbe stato desiderabile. Ma ora quello che è fatto è fatto.

I quadri dell'esercito italiano sono fissati e riempiti e difficilmente potranno ancora venire ampliati. Ne succederà adunque nell'avanzamento quel regolare progresso che è proprio dei tempi normali e che sarà tanto più lento quanto è più giovane l'elemento che compone oggidi la nostra ufficialità.

Io che son vecchio mi ricordo di avere veduto nell'esordire della mia carriera dei luogotenenti colonnelli d'artiglieria i quali avevano ottenuto questo grado onorario, perchè loro compete per turno di anzianità in concorso coll'arma di fanteria, ma che nel corpo erano semplici capitani, perchè non vi era posto vacante per promuoverli all'effettività. Nel periodo di tempo di pace trascorso dal 1831 al 1848, malgrado un certo amore delle novità, il quale faceva sì che i cambiamenti e le modificazioni degli organici si succedessero a brevi intervalli, tuttavia l'avanzamento nelle armi speciali era divenuto molto lento. Ne può fare testimonianza l'onorevole Presidente del Consiglio, cui l'artiglieria si gloria di avere annoverato per 25 anni nelle sue file. Egli è stato quattordici anni capitano, e non venne promosso a maggiore se non in grazia di un'ampliamento fatto ai quadri degli ufficiali superiori. Chi ha l'onore di parlare al vostro cospetto, dopo essere stato dieci anni capitano, ne rimase dodici maggiore e per ultimo gli ufficiali che al principio del 1848 si trovavano alla testa dei tenenti d'artiglieria contavano dodici anni di grado.

Ne conchiudo adunque che in avvenire non sarà

neppure un più rapido avanzamento che, per gli ufficiali d'artiglieria e del genio, potrà tener luogo di quei maggiori vantaggi che essi ottengono negli altri paesi ed ai quali crediamo abbiano qualche diritto di pretendere.

Nel 1831 si accordò loro la giubilazione del grado superiore quale compenso a tutto ciò che loro si negava. Ora quel compenso più non potrebbe sussistere perchè eccederebbe i limiti stabiliti per la misura delle pensioni ed a buon diritto fu abolito. Che rimarrà dunque a quelle due armi per allettare la gioventù studiosa ad intraprendere in esse la militare carriera? Il Ministro della Guerra mi risponderà che il numero delle domande d'ammissione nell'accademia militare supera quello de' posti vacanti. Sia pure, ma io gli replicherò che non siamo ancora in tempi normali, che l'Italia è ben lontana dall'aver preso quello stabile assetto cui speriamo possa giungere, e che allorquando si sarà in essa sviluppato l'amore delle scienze e delle arti e l'attività delle industrie, è probabile che la gioventù possa inclinare ad altre carriere non più difficili, ma al certo più lucrose di quella delle armi speciali.

Vediamo difatti quanto succede nella scuola Politecnica di Parigi. Al fine di ciascun corso gli allievi vengono classificati per ordine di merito e nello stesso ordine essi hanno diritto di scegliere il corpo nel quale intendono di servire. Or bene, i primi sogliono scegliere i corpi degli ingegneri, delle miniere, dei ponti e strade, delle costruzioni navali ed altri simili, ed alle due armi speciali rimangono ordinariamente gli ultimi. Non intendo dire con ciò che il genio e l'artiglieria non possano reclutarsi colà con buoni ufficiali, poichè in quella celebre scuola anche gli ultimi sono eccellenti, ma non è men vero però che nell'ordine delle preferenze l'artiglieria suole essere l'ultima, ed il genio il penultimo.

Permettete ora, o Signori, che io vi osservi come ad impedire che queste due armi sorelle non retrocedano o rimangano stazionarie in mezzo all'universale progresso delle scienze, delle industrie e delle arti e quindi anche dell'arte militare, sia indispensabile ch'esse abbiano la facilità di rifornirsi di giovani ufficiali di distinta intelligenza. Senza questa indeclinabile condizione potrebbero portare ancora il nome di armi dotte, ma cesserebbero di meritarlo.

Noi sappiamo che gli studii richiesti per essere ammessi nei corpi speciali sono quelli appunto che intrapresi nelle Università aprono la via alla distinta e lucrosa carriera dell'ingegnere civile. Per invogliare adunque i giovani d'ingegno, capaci di compiere siffatti studii a dare la preferenza al servizio militare nell'uno o nell'altro di detti corpi, è necessario di allettarli con qualche vantaggio e soprattutto colla speranza di ottenere una posizione eguale a quella che cogli stessi studii e colle stesse spese si potrebbero procurare nel genio civile od in altra simile carriera.

Quali sono i vantaggi che potrebbero avere queste

virtù? Lo abbiamo già detto ed ora lo ripetiamo: un qualche aumento di stipendio allorché le condizioni finanziarie del paese lo permetteranno, e con esso la probabilità di poter arrivare in un tempo non troppo lungo sino al grado di capitano, il quale è quello che per alcuni riguardi può stimarsi equivalente alla condizione di un giovane ingegnere.

Permettetemi che a questo proposito io tolga ancora ad esempio ciò che succede in Francia. Potenza colla quale noi abbiamo molta analogia d'istituzioni militari ed il cui esercito può essere considerato come il meglio costituito di tutta Europa. Sostituendo colà capitani a subalterni in tutti gli impieghi speciali per quali il grado non è determinato dalla natura del servizio, e riducendo gli ufficiali subalterni al pretto necessario pel buon andamento del servizio medesimo, si ottenne che il numero di questi ultimi rispetto a quello dei capitani sia meno della metà nell'artiglieria e meno del terzo nel genio. Da ciò avviene che un allievo della scuola politecnica può sperare di pervenire al grado di capitano in cinque anni di servizio nel genio ed in sette nell'artiglieria, e così assai prima dell'età di anni trenta. È questa la più lusinghiera speranza che si possa offrire ad un giovane ufficiale, imperocché il grado di capitano è il più bello della gerarchia militare, e soddisfa di più l'amor proprio comandare una bella compagnia od una batteria a 25 anni, che diventar generale a 50.

Nella nostra artiglieria all'opposto il numero degli ufficiali subalterni è doppio di quello dei capitani, e così per arrivare a questo grado ci vorrà un tempo assai più lungo di quello che si richiede in Francia.

Coll'aiuto degli annuari militari ho calcolato questo tempo con qualche esattezza, e ritenuto che nella artiglieria francese esso è di sette anni, ho trovato che sarà di 22 e più nella nostra. Toglietene pure il terzo se volete, per le vacanze che ponno avvenire nei subalterni stessi, e per altre eventualità, e ne rimarranno ancora 15 che saranno sempre di troppo. Credo difficile che un giovane d'ingegno, il quale abbia compiuto il corso di matematiche e che si senta capace d'intraprendere qualche cosa di meglio, voglia ancora dedicarsi ad una carriera che gli presenta la bella prospettiva di rimanere per 15 anni ufficiale subalterno col vantaggio di un piccolo stipendio accompagnato da grandissima soggezione.

Io desidero e spero che le cose da me dette abbiano incontrato la vostra approvazione, ma mi trovo tuttavia imbarazzato a concretarle in una proposta che possa essere discussa ed adottata. Mi limiterò adunque a far voti affinché i miei ragionamenti siano presi in qualche considerazione dal Ministro della Guerra allorchando se ne presenterà l'opportunità. Non è certamente la prima volta che essi pervengono al suo orecchio, chè assai prima d'ora voci più competenti e più autorevoli della mia non tralasciarono di farsi sentire sopra questo soggetto.

Io ho creduto tuttavia mio dovere di non perdere

questa favorevole occasione per far conoscere al Senato il vero stato delle cose, nella speranza che la vostra giustizia non vorrà farmi un appunto di avere propugnato innanzi a voi, o Signori, gli interessi di un'arma a cui ho la sorte di appartenere da cinquant'anni, per la quale nutro quindi vivissimo affetto, e che d'altronde in ogni occasione, e specialmente nelle passate guerre ha ben meritato della patria italiana e si prepara con grande alacrità a renderle nuovi servizi in quelle che possono venire. (*Bravissimo!*)

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Il Senatore Pastore ha parlato della differenza che si è fatta in questa legge rispetto all'altra, cioè a dire che in questa si sarebbe tolto il vantaggio che nella legge del 1850 era accordato alle armi speciali, di godere della pensione del grado superiore.

Il Generale Pastore ha parlato con calore di un'arma alla quale appartiene, e questo è naturalissimo, e quanto a me sicuramente non gliene faccio carico, anzi faccio plauso a quanto egli ha detto.

Egli però ha parlato come di cosa presente, io posso parlarne come di cosa passata, e ricordo sicuramente, e ricorderò sempre con soddisfazione d'aver incominciato la mia carriera nell'artiglieria.

Se in questa legge, non da me proposta, ma da me propugnata, epperò fatta propria, non ho creduto di sostenere il vantaggio che contenevasi nella legge del 1850, egli si è per la ragione accennata dall'onorevole Generale Pastore.

La legge attuale è stata domandata dai militari ed è stata proposta dal Ministero come un pareggio alla legge civile.

Ora, dal momento che si è creduto di dover domandare i vantaggi della legge civile, era giusto, che l'armata vi si uniformasse anche nelle parti meno vantaggiose.

Nella legge civile essendo stabilito un massimo della pensione, e che questo massimo è dei quattro quinti della paga di attività, io non avrei, e nessun Ministro avrebbe potuto sostenere disposizioni per le quali le pensioni potessero essere maggiori dei 4/5.

Se si esaminano le tabelle delle pensioni, si vedrà che conservando l'antico privilegio del 1850, le pensioni sarebbero maggiori della misura che è accordata dalla legge civile.

Dunque in ciò il Ministero non ha inteso per nulla né di detrarre ai meriti delle armi speciali, come nemmeno di far cosa che potesse dar a credere, che egli consideri meno i servizi di esse, che non li considerasse per lo passato.

È una questione di parole, ma il generale Pastore ha fatto un'obbiezione contro una espressione adoperata in questa legge, e si è quella di *privilegio*.

Io lo prego di notare che il Ministero non ha detto *Corpi privilegiati*, ma ha detto *privilegio*: e che que-

sto fosse un privilegio ne appello al buon senso del Senato: una cosa, che è diversa da quella che è comune ed a vantaggio di una categoria di ufficiali, è sicuramente un privilegio.

Questa è una delle parti del discorso dell'onorevole Generale Pastore; ma il suo discorso veramente mirava ad altro oggetto; mirava cioè a dimostrare, che nelle armi speciali, nell'Artiglieria e nel Genio soprattutto, vi sono condizioni tali, che l'avanzamento deve essere meno rapido, che negli altri corpi, e per conseguenza egli teme, che ci sia un minor numero d'individui, e soprattutto d'ingegni eletti, che vogliano dedicarsi a questa carriera.

Io però credo, che l'onorevole preopinante in tutto il suo discorso si è occupato un po' troppo degli interessi materiali, ed ha dimenticato una cosa degna di considerazione per l'ufficiale, soprattutto d' eletto ingegno, ed è la parte morale.

L'idea di appartenere ad un corpo distinto non per privilegi, ma distinto per studi e per ingegno sarà sempre un grande allettamento per i giovani, ed io prova accennerò, che anche nei tempi nei quali l'avanzamento era molto meno rapido di quello che sia adesso, i corpi speciali, Artiglieria e Genio, non hanno mai difettato di ufficiali; il numero ne è sempre stato considerevole.

Voglio supporre che ci sia qualche cosa di vero in quello che ha detto l'onorevole Pastore, ma stiamo allo stato delle cose presente.

Un Ministro ha da pensare prima di tutto alle cose che occorrono per il momento, e per momento non intendendo nè giorni, nè ore, ma un periodo d'anni.

Or faccio un parallelo tra le armi speciali, alle quali ha fatto allusione il generale Pastore, colle armi così dette di linea. Se egli si vuol prendere la briga e verificare, troverà che sonvi capitani nel Genio ed Artiglieria che hanno due o tre anni di servizio, mentrechè nelle armi di linea non sono capitani e non saranno che fra 10 o 15 anni. Le condizioni alle quali accenna l'onorevole Pastore sono tanto lontane, che io non credo che il Ministero per ora abbia occasione di darsene pensiero; ed un motivo è quello che ha citato egli stesso, cioè che noi abbiamo collegi sia per gli uni che per gli altri. Abbiamo l'Accademia militare per le armi speciali; abbiamo la Scuola di Modena per le armi di fanteria. Si sa che per l'Accademia gli esami sono molto più difficili e si richiedono molte più materie. Ebbene nell'Accademia per 80 posti che ci erano, si sono presentati oltre 200; e 130 sono stati giudicati idonei, ed avrebbero potuto tutti entrare se i posti ci fossero stati.

Nell'Accademia di Modena dove sono 400 posti se avessero voluto entrare, se ne sono presentati 200; e ne sono entrati meno di 200. E questo va d'accordo con ciò che dissi prima, che la questione morale in questo caso entra per molto, o il desiderio di appartenere ad un corpo distinto, è una considerazione che

vale sicuramente quanto quella materiale; se verrà il tempo in cui l'avanzamento sarà veramente riguardato, se verrà tempo in cui le finanze saranno in migliori condizioni, che si possano fare vantaggi, io credo che il Governo ci dovrà pensare, ma non sicuramente adesso, perchè adesso non è il caso.

Senatore Pastore. Veggo con piacere che le opinioni del Ministero non sono essenzialmente lontane dalle mie; è piuttosto questione di opportunità e di tempo, di quello che sia questione di massima. Io però riassumo ancora una volta, senza far perdere troppo tempo al Senato, la questione.

Gli ufficiali del Genio e dell'Artiglieria non avevano uno stipendio adeguato alla loro specialità, adeguato alle maggiori fatiche, alle spese maggiori: hanno uno stipendio inferiore a quello de' corpi di Cavalleria: si facevano richiami e si rispondeva: avete la giubilazione del grado superiore, e ciò era veramente un compenso che soddisfaceva anche l'amor proprio. Ora questo compenso non poteva più sussistere. L'ho dichiarato e lo ripeto e lo riconosco col Ministero, ma intanto non rimane nulla. Le armi speciali hanno uno stipendio appena superiore a quello della fanteria, ed inferiore a quello della cavalleria: avranno la stessa giubilazione e un avanzamento più lento.

Il Ministero cita con ragione l'esempio del tempo presente, cioè che i giovani i quali vogliono intraprendere la carriera militare, entrano di preferenza nelle armi speciali. Ma io l'ho detto, e lo ripeto, il tempo presente non può esser preso ad esempio, perchè è affatto straordinario; ed a questo riguardo mi basterà l'accennare che soltanto nell'anno scorso non furono più promossi nell'Artiglieria che soli sette capitani. Se dunque su 600 circa uffiziali subalterni vi fossero soltanto sette capitani all'anno, vede il Senato che non basterebbe la vita di un uomo per divenire capitano.

Ma lasciamo siffatta questione.

Quella morale poi io l'accetto, e l'accetto di tutto cuore, e desidero che così sia. Ma non posso tacere al Senato che l'esempio della scuola politecnica mi fa molto dubitare che in tempi normali, quando l'industria e l'attività sono sviluppatissime, la gioventù possa avere eccitamento bastevole per abbracciare la carriera militare. Ora vedonsi capitani quasi imberbi, ed entrano volontari nell'artiglieria colla speranza di divenirli anch'essi, ma quando vedranno capitani dalla barba bianca forse forse prenderanno un'altra via. Comunque sia, io ripeto al Ministro della Guerra la raccomandazione che ho testè fatta; io vedo le cose sotto un altro aspetto; io credo che in tempo non tanto lontano le cose possano prendere quell'avviamento che ho accennato, possano sorgere quelle difficoltà che ho preveduto; e siccome è proprio di un Ministro aver veduto il pensare al tempo avvenire, così io confido che il Ministro della Guerra non dimenticherà quello che io gli ho detto. (*Bravo, bene.*)

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 9. A modificazione dell'articolo 16 di detta legge, il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non può decorrere che dall'età d'anni 17 compiuti. Ogni servizio anteriore non potrà in verun caso essere computato. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Chiedo venia al Senato se oso parlare in argomento assai estraneo alla mia condizione, ma a ciò mi vedo spinto dal riflesso che il disposto di quest'articolo parmi avere un effetto retroattivo.

In questa legge si è considerato, e con tutta ragione si è avuto riguardo anche a quella parte dell'Esercito che è stata arruolata dai governi provvisori, per la guerra dell'indipendenza italiana, cioè con moti improvvisi, e senza le consuete forme, e regolamenti. Da qui si governi venivano frettolosamente talvolta arruolati i giovani che non avevano ancora compiuta l'età di 17 anni da cui deve computarsi l'anzianità, e questi verrebbero colla nuova disposizione danneggiati.

Io credo che certamente nessuno di voi vorrà recar danno ad una parte così eletta del nostro esercito, quella che traeva l'impulso dal patrio entusiasmo, che fece tanto bene nella guerra dell'italiana indipendenza, e questi giovani verrebbero danneggiati in forza della presente legge che posticipa l'età da cui deve partire l'anzianità.

Io quindi domando all'onorevole Ministro della Guerra, se non si potesse diminuire alquanto questo termine d'età di 17 anni, e farlo cominciare più presto, ovvero introdurre un'eccezione a favore dei giovani arruolati dai governi provvisori in mezzo alle necessità d'una improvvisa guerra.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io non posso consentire nell'opinione dell'onorevole proponente. Quest'articolo realmente ha un effetto retroattivo, solamente però per quelli che a questo momento non hanno diritto alla pensione, perchè per quelli che già lo hanno c'è un articolo successivo che dà loro il diritto di valersi dell'antica legge.

In quanto a quelli che non avranno ancora diritto alla pensione all'epoca della pubblicazione di questa legge, io credo che non si possa far loro maggior vantaggio di quello che è prescritto dall'articolo 9, per la ragione che con questa legge vengono fatti altri vantaggi, e nello stesso tempo sono dati tali aggravii alle finanze, a cui bisogna mettere un limite.

E poi, fra gli individui che hanno cominciato il loro servizio prima dei 17 anni vi sono sicuramente onorevoli eccezioni d'individui il cui servizio è stato realmente utile, ma in generale, ne convorrà meco l'onorevole Senatore Martinengo, prima dei 17 anni nell'e-

sercito si è più di peso che di utile, e quando esso pensa stendere questo vantaggio, non credo che voglia estenderlo solamente ai volontari o per gli individui arruolati dai governi provvisori. Sarebbe un privilegio direi, odioso; bisognerà allora anche accordarlo a quelli dell'armata regolare.

Ed allora sa a che cosa si estenderebbe questo? Si estenderebbe ad un numero grandissimo di individui che erano così detti *enfants de troupe*, i quali erano mantenuti avevano l'alloggio, il vitto e la scuola, e i quali verrebbero ancora a godere della pensione pel tempo che il Governo li ha mantenuti.

Io credo quest'articolo molto saggio, e prego per conseguenza il Senato a votarlo tale quale è.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io non ho fatto una proposta concreta; mi basta di aver constatato che l'art. 9 ha un effetto retroattivo, e lascio giudice il Senato se debba essere ammesso.

Ministro della Guerra. La legge ha tutto l'effetto retroattivo, perchè non ci è soltanto questo articolo, ce ne sono molti altri che cambiano le condizioni delle pensioni; ma il principio sta in questo caso il diritto alla pensione non si verifica che nel momento in cui questo diritto si acquista. Non vi è nessuno che possa dire di avere un diritto acquisito prima di avere 25 anni di servizio (se militare di bassa forza o ufficiale subalterno); oppure 30 anni (se capitano o ufficiale superiore); dunque non vi è effetto retroattivo se non vi è diritto acquisito. Se invece vi è diritto acquisito, allora quegli che ha questo diritto, lo può far valere a termini degli articoli successivi.

Presidente. Chi approva l'art. 9, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 10 Il servizio effettivo prestato nello Stato Maggiore delle piazze sarà computato per intero in ogni caso, anche dopo il compimento degli anni richiesti pel conseguimento del minimo della pensione. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le vedove dei militari le quali saranno nei casi previsti dall'articolo 33 di detta legge, avranno ragione al terzo della pensione che competeva al marito al tempo in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa. »

(Approvato.)

« Art. 12. I figli dei militari i quali saranno nelle condizioni dell'articolo 34 di detta legge, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione stabilita dal precedente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 13. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà mai essere minore di L. 150 »

(Approvato.)

« Art. 14. I militari attualmente in servizio, i quali alla promulgazione della presente legge abbiano diritto

alla giubilazione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla medesima data della legge in forza di quelle disposizioni. »

(Approvato.)

« Art. 15. Sono estesi ai militari, alle vedove ed ai loro orfani, o congiunti gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili in data 14 aprile 1864. »

(Approvato.)

Art. 16. « Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dai militari stati collocati a riposo di autorità, o invitati d'ufficio a chiedere il riposo posteriormente alla data dell' 11 luglio 1864, quand' anche non adempiano alle condizioni d'età prescritte dall'art. 2 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 17. Sono estese agli impiegati, i quali per assimilazione a grado militare hanno diritto all'applicazione della legge 27 giugno 1850, tutte le disposizioni sancite dalla presente legge peggli ufficiali di grado corrispondente, cessando poi medesimi i privilegi accordati loro dalla legge 17 marzo 1856 e dal Regio Decreto 26 maggio 1861 i quali non siano mantenuti dall'art. 8 della presente legge per gli ufficiali stessi. »

(Approvato.)

« Art. 18 È abrogato il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'art. 2 della legge 27 giugno 1850, ed ai professori della regia militare accademia dall'art. 6 del Regio Decreto dell'8 ottobre 1857. »

Senatore **Menabrea**. Pervennero al Senato tre petizioni, due di due cappellani, ed una di un medico di battaglione. Questo non può dar luogo a disposizioni contrarie a quelle che furono già prese.

I due cappellani protestano contro alle disposizioni dell'articolo 18, il quale articolo toglie loro il vantaggio che è loro assicurato dalla legge del 1850, in virtù della quale i detti cappellani hanno il diritto di chiedere la pensione di giubilazione dopo 20 anni di servizio; mentre colla legge in discussione, non potrebbero aver diritto a chieder la pensione di giubilazione se non dopo 30 anni di servizio.

Essi fanno osservare come non possono entrare a servizio se non in età assai più inoltrata di quella dei militari ordinarii, in quanto che questi ordinariamente entrano a servizio all'età di 20 o 21 anno, mentre i cappellani non ci possono entrare che in età molto più avanzata.

Ma il vostro Ufficio Centrale ha preso in considerazione ed ha osservato che in virtù della legge sullo stato degli ufficiali, un ufficiale, il quale non si trovi in grado di poter proseguire il suo servizio, ha diritto di ricevere dopo 20 anni una pensione di riforma, la quale pensione di riforma equivale ad altrettanti trentesimi della pensione di giubilazione *minimum*, quanti sono gli anni di servizio che ha compiuti.

Ora se un cappellano dopo 20 anni di servizio, che è l'età in cui attualmente ha diritto di chiedere la giubilazione, non si trova in grado di poter proseguire il suo servizio, è evidente che il Ministro provvederà mediante la riforma, quando questo cappellano non abbia raggiunto il numero d'anni di servizio richiesti.

Ciò posto, il vostro Ufficio Centrale ha fatto un calcolo di confronto dal quale si venne a dedurre che anche colla limitazione portata alla condizione dei cappellani dal nuovo articolo 18 della presente legge, essi si trovano in posizione ancora più favorevole di quella che lo siano colla legge attuale, salvo però per i 20 anni di servizio.

E difatti se il Senato vuol favorire di dare uno sguardo all'Allegato D, vedrà che dopo 20 anni di servizio, la pensione di un cappellano, che corrisponde al grado di capitano, è secondo la legge attuale di 1400 lire, mentre secondo la legge che stiamo per votare, non sarebbe che di 1266.

Dunque a 20 anni di servizio ci sarebbe veramente un discapito. Ma prendiamo 25 anni come tempo probabile, durante il quale un cappellano può servire. Colla legge attuale in vigore, quella cioè del 1850, il cappellano avrebbe diritto a 1525 lire di pensione, mentre colla presente avrebbe diritto a 1583.

Se poi andiamo da un numero d'anni di servizio maggiore, troviamo per esempio, che per 35 anni di servizio, colla legge del 1850, il cappellano ha diritto a 1555 lire e colla legge in discussione avrebbe diritto a 2215 lire di pensione; ma siccome non può oltrepassare lo stipendio, la pensione, sarebbe sempre di 2100 lire.

Il Senato vede adunque da questi calcoli che veramente i cappellani, tutto compensato, non sono pregiudicati dalla legge che discutiamo; essi hanno è vero l'obbligo di servire per un maggior numero di anni.

Ma se il cappellano sta bene di salute, io non veggio il motivo per cui non potrebbe proseguire nel suo servizio, tanto più che questo non è molto faticoso ma se si aprisse una campagna, per esempio, ed un cappellano non potesse seguire il suo reggimento, il Governo non vorrà costringerlo a fare un servizio pel quale egli sarebbe divenuto inabile. In conseguenza io penso che la posizione dei cappellani non è come lo credono i petenti pregiudicata dalla legge in discussione. Lo stesso si può dire dei professori della regia militare accademia i quali, debbo dirlo, non hanno fatto verun richiamo per essere trattati nello stesso modo dei cappellani, e le osservazioni fatte per questi si possono applicare ai professori.

Io dirò qualche cosa infine sopra le petizioni di un medico di battaglione il cui grado corrisponde al grado di tenente. Questo medico fa osservare che i medici del corpo sanitario sono assimilati, quanto ai vantaggi, alle armi speciali, cioè all'Artiglieria, Genio, Stato maggiore e Carabinieri, e siccome è conservata nella legge in discussione la pensione del grado superiore al grado di tenente di queste armi, esso tomeva che tal vantag-

gio non fosse anche applicato ai medici di battaglione. Ma debbo osservare che l'articolo 17 dice, che sono conservati per gli impiegati civili tutti i vantaggi che all'articolo 8 sono mantenuti per gli ufficiali stessi: ora siccome i medici di battaglione sono assimilati ai tenenti delle armi speciali, dunque ad essi si applicano i vantaggi stabiliti per questi. Così il timore espresso dal petente è infondato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Quanto ai capellani ed ai professori, non ho che a rimettermi interamente a quello che disse l'onorevole proponente, e quanto al Corpo sanitario, io desidero di confermare che fu realmente intenzione del Governo, quando compilò questo articolo, di fare in modo e fu fatto espressamente, perchè i medici di battaglione potessero godere dello stesso privilegio delle armi speciali.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Prima che si passi all'appello nominale.....

Presidente. Ci sono ancora due articoli da mettere ai voti. Ora pongo ai voti l'articolo 18.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 19. Ogni disposizione anteriore contraria alla presente legge è abrogata. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Pastore.

Senatore Pastore. Prima che il Senato passi allo appello nominale mi credo in dovere di richiamare ancora una volta la sua attenzione sopra un'avvertenza fatta dall'Ufficio Centrale, che credo degna di essere presa in seria considerazione. Si legge in fine della relazione:

« Da uno degli Uffici fu notato come spesso succede che in seguito a malattie contratte nelle guarnigioni per effetto stesso dell'agglomerazione di gente, si vedano militari rimandati dall'esercito per causa di mal ferma salute e ridotti a mendicare il loro pane per non essere più in grado di procacciarsi la sussistenza col proprio lavoro. Ciò accade specialmente con maggior frequenza per gli oftalmici, fra i quali non pochi sono ridotti a cecità. »

« Ora ben si sa che una tale infermità che colpisce tanti disgraziati, proviene per lo più dalla insalubrità dei locali abitati e dal difetto di ventilazione. Questi tristi casi meritano tutta la sollecitudine del Governo; dessi forse non possono essere oggetto di disposizioni speciali nel presente progetto di legge; tuttavia siccome l'art. 41 della legge 1850 tuttora conservato sembra dare qualche mezzo di provvedere a tali emergenze. »

È verissimo pur troppo il lamentato inconveniente, e gli ufficiali generali che hanno l'onore di sedere in quest'aula ne possono rendere testimonianza, nel tempo

stesso in cui fanno voti affinché vi si porti rimedio.

La legge sulle giubilazioni stabilisce in modo esplicito che il militare riformato non ha diritto a pensione se non quando le infermità che lo resero incapace di continuare il servizio siano la conseguenza immediata e bene accertata di *fatiche, eventi o pericoli* del servizio medesimo. Questa disposizione di legge fu sempre applicata col massimo rigore ed in ciò s'è fatto benissimo, perchè altrimenti ne sarebbero derivati abusi; ma non è men vero però che siffatto rigore ha dato luogo agli inconvenienti che vengono lamentati nelle poche linee che vi ho lette. Accade difatti non rare volte che soldati disgraziati sono rimandati alle case loro ridotti da malattie in tale misera condizione da non essere più capaci di provvedere al proprio sostentamento col lavoro delle loro mani. È ben difficile conoscere ed accertare se queste malattie provengano da causa immediata di servizio; e così il riformato è mandato a casa sua senza pensione, senza risorse o tutto al più con una piccola gratificazione pagata per una volta tanto. Alcune volte il soldato accetta con piacere questa condizione di cose, perchè brama ritornare a casa sua e spera di ricuperarvi la salute, ma alcune altre ricusa il congedo, protestando di non sapere come vivere ed il generale rassegnatore è ridotto alla dura necessità di farlo ricondurre in patria.

Questa severità non può a meno di produrre sinistra impressione così nei compagni che lo veggono partire, come nei conterranei che lo veggono ritornare ed è realmente contraria ai principii d'umanità.

Quel giovane, prima di essere accettato al servizio fu sottoposto a visite e controvisite e trovato sano e ben costituito, e se dopo qualche tempo o per oftalmia o qualche altra malattia egli è ridotto alla incapacità di guadagnarsi il pane col lavoro delle sue braccia, chi può dire che queste infermità non siano l'effetto delle fatiche della vita militare, delle guardie frequenti, delle lunghe marcie, del serenare la notte nei campi, e di altre simili maligne influenze alle quali è esposto il soldato?

Codesto soldato non ha certamente diritto a pensione e lo Stato non sarebbe abbastanza ricco per corrispondere a tutti coloro che si trovano in tali condizioni, ma gli è certamente dovuto un sussidio, un qualche soccorso per campare la vita finchè non abbia ricuperata la salute o sia rimasto vittima della malattia contratta in servizio.

Permettetemi di ricorrere ancora all'esempio dell'esercito francese, il quale possiede molte istituzioni e molte cose che si possono imitare anche da noi con molto profitto.

È colà stabilito che il militare riformato per infermità di qualunque genere mentre era in servizio, che si trovi incapace di lavorare, gode, fino a che dura in questo stato, di un soccorso o sussidio che prende il nome di gratificazione rinnovabile, e questo sussidio è

generalmente metà del minimo della pensione di giubilazione.

Questi riformati che si trovano in tali condizioni sono rivedibili d'anno in anno; e d'anno in anno, il Ministro, dietro l'operato del Consiglio sanitario della divisione e dietro rappresentanza del Generale di divisione, accorda la continuazione del sussidio.

Le stesse disposizioni si potrebbero adottare anche da noi ed il Ministro della Guerra non sarebbe certamente imbarazzato a trovare le cautele necessarie a prescriversi per impedire che potessero degenerare in abusi.

Quanto alla spesa, essa non potrebbe certamente salire a somma di riguardo, e probabilmente non sarebbe impossibile trovare nello stesso bilancio della guerra stanziati somme colle quali farvi fronte. Nel capitolo dei casuali per esempio, sono iscritte L. 480 mila particolarmente destinate a dare sussidi alle vedove ed alle famiglie dei militari bisognevoli. Una parte adunque di questa somma potrebbe essere convertita all'uso da noi raccomandato e si provvederebbe con ciò ad un'urgente necessità, ad uno scopo veramente caritatevole ed umanitario come si vuol dire, senza imporre un nuovo aggravio alle finanze.

In Francia questa somma è salita nel 1861 a lire 509 mila, e tenuto conto di tutte le diverse circostanze, si può presumere che da noi 300 mila lire circa potrebbero bastare. (*Segni generali di viva approvazione.*)

Raccomando adunque all'attenzione del signor Ministro questi miei suggerimenti.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra, ha la parola.

Ministro della Guerra. Il Senatore Pastore propone e consiglia il Ministero di volere provvedere in modo che si possano soccorrere gli individui che furono riformati e che sono inabili al lavoro.

Io posso assicurare l'onorevole preopinante che molti sono i sussidi di questa natura che attualmente si danno come ha accennato l'onorevole Senatore, nel bilancio della guerra vi è la categoria dei casuali la quale è quasi esclusivamente destinata ai sussidi, e questi sono dati in parte alle vedove dei militari.

Ognuno di loro Signori sa che la legge delle pensioni dei militari stabilisce che una vedova per aver diritto alla pensione, dee avere due anni di matrimonio: ora accade che talvolta mancano a taluna di queste pochi giorni al compimento dei due anni, per cui non vengono ad avere nessun diritto alla pensione. Se sono povere, il Governo le soccorre.

Lo stesso dicasi degli orfani, e posso assicurare l'o-

norevole preopinante che non mai è stato domandato un sussidio da individuo che sia stato riformato e riconosciuto inabile al lavoro, il quale non sia stato accordato.

L'onorevole preopinante ha accennato ad una cifra di 500 mila lire, accordata all'esercito francese, ed aggiunte che le somme che si accordano ai riformati sotto questo titolo corrispondono alla metà della pensione. Io posso assicurarlo che se da noi si adottasse questo sistema, la somma sarebbe molto maggiore.

Sarebbe lunga e difficile cosa il venire improvvisamente ad accennare tutte le cause per le quali il numero dei riformati da noi annualmente è considerevolissimo. Si può provare che uno è inabile al lavoro con poca difficoltà.

Tutti quelli insomma che sono mandati via dall'esercito è segno che hanno una imperfezione: questa è da farsi valere più o meno, ma è sicuro che tutti quelli che hanno una imperfezione, quando ci fosse una pensione da conseguire, cercherebbero di averla.

Però ci è una cosa della quale prima d'ora l'onorevole preopinante ha fatto cenno (perchè debbo dire che l'onorevole Pastore nell'Ufficio Centrale in cui sono stato chiamato come Ministro, mi ha fatto cenno di queste cose), e pel tempo che fui al Ministero ho visto che ad una cosa ancora si debbe provvedere, e questa riguarda i ciechi.

Tutti sanno che ci è una oftalmia speciale per i militari: quando questa è ben provata dà diritto alla pensione, ma il provarlo è difficilissimo ed il cedere sulle condizioni poste dalla legge che dice che debbe essere provata è pericoloso: quando la legge dice una cosa, bisogna eseguirla fedelmente ed anche rigorosamente.

A questo proposito ho intenzione di dare alcuni provvedimenti. Se potrò farlo con i mezzi di cui dispongo coi casuali, credo di avere la facoltà di farlo e lo farò senz'altro; se invece vedrò che non posso provvedere con questo mezzo, verrò in Parlamento a fare quelle proposte che saranno necessarie.

Vedrò per gli altri casi, se taluno sia stato dimenticato, ed anche nei casi più clamorosi, come si possa provvedere; insomma farò tesoro dei consigli dati dall'onorevole Generale Pastore.

Presidente. Prima di procedere oltre, debbo interrogare il Senato se intenda, dopo la votazione della presente legge, di passare alla discussione di quella posta all'ordine del giorno, ovvero stimi di differirne la discussione a domani.

Voci. A domani.

Presidente. Darò ora lettura delle tabelle annesse al progetto di legge.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1865.

ALLEGATO A.

TABELLA delle pensioni di ritiro per militari d'ogni grado non compresi nell'allegato B.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per capitani e gli ufficiali di grado superiore e a 25 per militari di grado inferiore	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio le campagne comprese
Generale d'armata	8,000	»	8,000
Luogotenente generale	6,500	150	8,000
Maggior generale	5,000	150	6,500
Colonnello	3,800	120	5,000
Luogotenente colonnello	3,000	100	4,000
Maggiore	2,500	70	3,200
Capitano	1,900	35	2,250
Luogotenente	1,125	25	1,500
Sottotenente	1,000	20	1,200
Guardarme	730	18	1,000
Capo-musica, furiere maggiore, tamburrino maggiore, trombettiere maggiore, capo-armajolo, e capo mor- zaro di 1 ^a classe	500	15	725
Furiere, sergente, capo-armajolo e capo-morzaro di 2 ^a classe	415	10	565
Caporale maggiore, caporale furiere, caporale tamburrino caporale trombettiere, caporale, capo-sarto, capo cal- zolaio, capo-sellaio, musicante, trombettiere di caval- leria e di artiglieria, sellaio e maniscalco	360	7	465
Tamburro, trombettiere, soldato, vivandiere	300	6	400

ALLEGATO B.

TABELLA delle pensioni di ritiro dei militari di bassa forza dei carabinieri reali.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 25 anni di servizio	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio le campagne comprese
Maresciallo d'alloggio maggiore, maresciallo d'alloggio capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1,000
Brigadiere	500	15	725
Vice-brigadiere e appuntato	415	10	565
Carabiniere	360	7	465

Se non vi ha osservazioni in contrario, le tabelle s'intendono approvate.

Si passa all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione :

Numero dei votanti 82

Favorevoli 65

Contrari 17

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).